

COMUNE DI STAZZEMA – PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n.23 del 09/08/2004
Modificato con deliberazione C.C. n.6 del 30/05/2005
Modificato con deliberazione C.C. n.22 del 15/05/2007

INDICE

- Art.1 – Ambito di applicazione e competenze
- Art.2 – Responsabilità
- Art.3 – Denuncia dei casi di morte
- Art.4 – Rinvenimento dei resti mortali
- Art.5 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art.6 – Periodo di osservazione normale e cautelativo
- Art.7 – Depositi di osservazione
- Art.8 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art.9 – Caratteristiche della cassa
- Art.10 – Trasporto delle salme
- Art.11 – Autorizzazione per il trasporto fuori Comune
- Art.12 – Autorizzazione per la sepoltura
- Art.13 – Ricevimento di salme e resti mortali
- Art.14 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
- Art.15 – Tariffe per le concessioni
- Art.16 – Sepolture
- Art.17 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art.18 – Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse
- Art.19 – Modalità di concessione
- Art.20 – Revoca e decadenza della sepoltura
- Art.21 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art.22 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art.23 – Scadenza delle concessioni – Recupero materiali
- Art.24 – Sepolture a tumulazione
- Art.25 – Tipi e durata delle concessioni
- Art.26 – Atto di concessione
- Art.27 – Pagamento della tariffa di concessione
- Art.28 – Doveri dei concessionari
- Art.29 – Decorrenza della concessione. Rinnovi
- Art.30 – Scadenza della concessione
- Art.31 – Concessione dell'area per cappelle o edicole
- Art.32 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art.33 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art.34 – Diritti di sepolcro
- Art.35 – Ossari, cinerari, colombari
- Art.36 – Mancata utilizzazione dell'area
- Art.37 – Salme e resti provenienti da altri Comuni
- Art.38 – Manutenzione delle opere
- Art.39 – Norme per la concessione di loculi o colombari
- Art.40 – Lastre di chiusura ed ornamenti
- Art.41 – Caratteristiche dei feretri
- Art.42 – Diritto di sepoltura e durata della concessione
- Art.43 – Ossario Comunale
- Art.44 – Nicchie ossario
- Art.45 – Trasporto salma per la cremazione
- Art.46 – Urna cineraria
- Art.47 – Autorizzazione alla cremazione
- Art.48 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri
- Art.49 – Esumazioni ed Estumulazioni
- Art.50 – Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie
- Art.51 – Trasferimento di feretri in altra sede
- Art.52 – Raccolta delle ossa
- Art.53 – Personale che deve presenziare alle operazioni
- Art.54 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni
- Art.55 – Orario di apertura del cimitero
- Art.56 – Divieto d'ingresso
- Art.57 – Prescrizioni particolari
- Art.58 – Norme per i visitatori
- Art.59 – Regolamento speciale di polizia mortuaria

Art.1 – Ambito di applicazione e competenze

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle leggi Sanitarie 27/07/1934, n.1265 ed al D.P.R. 10/09/1990, n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti nelle forme e secondo le modalità previste dall'art.113 bis del D-Lgs.n.267/2000, competendo al Consiglio Comunale la scelta in ordine alle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi.

Art.2 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art.3 – Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, ai medici, di denunciare al Comune, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita o visitata, indicando l'ora in cui avvenne il decesso nonché, a loro giudizio, la causa della morte.

Per il personale sanitario di cui al comma precedente, la denuncia di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità o mediante il modelli rilasciato dal Comune.

Art.4 – Rinvenimento dei resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato a constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero dei resti mortali di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.4, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.6 – Periodo di osservazione normale e cautelativo

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come previsto dal comma precedente.

Art.7 – Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione è ubicato presso idonei locali all'uopo individuati dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed è finalizzato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art.8 – Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere può essere deposto nel feretro. Ogni feretro può contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.9 – Caratteristiche della cassa

Per le tumulazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.10 – Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è sempre a carico dei familiari. L'intervento del Comune è limitato a casi di comprovata necessità valutati tali dai competenti uffici comunali.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art.11 – Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune che ne dà comunicazione al Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori Comune deve essere munito del predetto provvedimento di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.12 – Autorizzazione per la sepoltura

Non possono essere inumati o tumulati, cadaveri, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.13 – Ricevimento di salme e resti mortali

Possono essere ricevuti nei cimiteri Comunali:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- c) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Stazzema, a seconda della disponibilità cimiteriale, ma che siano nati nel Comune di Stazzema o vi abbiano risieduto o avuto il domicilio per un periodo di almeno 15 anni della loro vita, anche non continuativi. (Si considerano nati nel Comune di Stazzema i nati in strutture ospedaliere purchè il padre o la madre, al momento del parto, fossero residenti nel Comune di Stazzema)
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappella o loculo esistenti nel cimitero stesso.
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento 10 Settembre 1990, n.285.
- f) le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Stazzema e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, solo nel caso di inumazione e secondo le disponibilità dei campi.
- g) Le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Stazzema e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, ma aventi parenti di primo grado già tumulati nel cimitero stesso, in dipendenza della disponibilità cimiteriale.

La mancanza di posti, determina la priorità per i residenti del Comune di Stazzema, ed una conseguente graduatoria basata sulla cronologia delle domande di sepoltura.

Art.14 – Deposito provvisorio di salme o resti mortali

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, si dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Autorità competente per le incombenze del caso.

Art.15 – Tariffe per le concessioni

Le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, delle nicchie ossario e dei cinerari, sono disposte dalla Giunta Comunale e trovano applicazione al momento dell'assegnazione del loculo stesso

Art.16 – Sepulture

Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole.

Art.17 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione.essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.18 – Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 050 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri due, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 050 da ogni lato.

Art.19 – Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

Il terreno per le inumazioni viene concesso gratuitamente dal Comune con il solo addebito delle spese dello scavo della fossa. la durata della concessione è fissata in anni dieci.

Art.20 – Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.21 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle del presente regolamento.

Art.22 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo quanto disposto dall'art.74 del D.P.R. n.285/1990.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra, granito, marmo di provenienza locale, secondo le prescrizioni del competente Ufficio Comunale.

Sono ammessi i ritratti, portafiori e luci votive.

Le scritte devono essere, cognome, nome, età, anno, mese e giorno della morte. Sono consentiti epigrafi.

Art.23 – Scadenza delle concessioni – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutti o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali dei defunti nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale preposto prima della scadenza stessa.

Art.24 – Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio e sono soggette a pagamento di una tariffa Comunale, costituendo materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art.25 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).la durata della concessione è di sessanta anni.Il successivo rinnovo, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto, potrà essere concesso per una durata di 30 o 60 anni.
- b) colombari o loculi individuali.La durata della concessione è fissata in anni quaranta.Il successivo rinnovo, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto, potrà essere concesso per una durata di 25 o 40 anni.
- c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta dei resti mortali.La durata della concessione è fissata in anni trenta.Il successivo rinnovo, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto, potrà essere concesso per una durata di 20 o 30 anni.
- d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.La durata della concessione è fissata in anni trenta.Il successivo rinnovo, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto, potrà essere concesso per una durata di 20 o 30 anni.

Di concedere altresì, ai concessionari o agli aventi diritto che opteranno per il rinnovo della concessione per anni 60 se trattasi di tombe o cappelle di famiglia o per anni 40 se trattasi di loculi individuali, l'esenzione dal pagamento del canone annuo di utenza dovuto per il servizio di luce votiva, per un periodo di anni 20, che decorreranno dall'anno successivo a quello in cui è stato eseguito il rinnovo.

Art.26 – Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persona, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Nel caso di concessione di sepoltura a persone fisiche, la stessa potrà essere accordata solo previo compimento del sessantesimo anno di età da parte del concessionario o del soggetto da questi indicato come destinatario della concessione.

Art.27 – Pagamento della tariffa di concessione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e l'importo della eventuale spesa per i diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per la costruzione di cappelle ed edicole e posti in terra per tomba in muratura a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art.28 – Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art.29 – Decorrenza della concessione.Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo conformemente alle disposizioni regolamentari dettate in materia di durata della concessione, secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art.30 – Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero contenente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del Cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'utilizzazione.

Art.31 – Concessione dell'area per cappelle o edicole

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree cimiteriali ad esse destinate.

Il Comune dovrà predisporre per ogni cimitero ove esiste un'area destinata alle cappelle, una opportuna disciplina, che indicherà le superfici da assegnare e l'ingombro delle costruzioni per renderle più omogenee e impedire una disordinata realizzazione.

All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'importo, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

Art.32 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area. La realizzazione dell'opera dovrà terminare entro sei mesi successivi alla data di concessione e dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni impartite dal competente Ufficio Comunale.

Art.33 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a quanto strettamente indispensabile.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

Art.34 – Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art.35 – Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Art.36 – Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dagli articoli precedenti, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per mancata attuazione dell'opera, incamererà l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art.37 – Salme e resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme del presente regolamento.

Art.38 – Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art.39 – Norme per la concessione di loculi o colombari

La concessione dei colombari è regolata da un atto amministrativo del Comune.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art.40 – Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno impartite dal Comune.

Art.41 – Caratteristiche dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa, una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno.

Art.42 – Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione o alla persona da questi indicata, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il diritto di sepoltura non può, dopo la sua costituzione, essere ceduto a terzi.

Alla scadenza della concessione il loculo rientra in possesso al Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Resteranno a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune (copertura, frontalini, pareti).

Art.43 – Ossario Comunale

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune realizzato in modo tale da consentire che le ossa siano sottratte alla vista al pubblico.

Art.44 – Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco, saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art.45 – Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento emesso dal Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

Art.46 – Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.47 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata con provvedimento del Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n.45/2000.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dall'autorità sanitaria, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.48 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione.

Art.49 – Esumazioni ed Estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, dalla scadenza della concessione.

Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione per le sepolture private.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Comune e saranno fatte nelle ore in cui il recinto cimiteriale è chiuso al pubblico o possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del responsabile del Servizio Cimiteriale, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o all'Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia.

Art.50 – Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie

Salvo i cassi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- b) quando trattasi della salma di persona morte di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.51 – Trasferimento di feretri in altra sede

Il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.52 – Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art.62.

Art.53 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.54 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme, autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate del personale, come stabilito dalla tariffa comunale.

Art.55 – Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.56 – Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.

E' altresì vietato introdurre nel cimitero animali di qualsiasi tipo, anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.57 – Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione e di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.58 – Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiale ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Art.59 – Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R 10 settembre 1990, n.285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.